



ALLEGATO B alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 546 del 23/9/2015

Oggetto: WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. – Centro di eccellenza recupero risorse naturali – Comune di localizzazione: Sorgà (VR) - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 59/2005, L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 16/2014.

PREMESSA

In data 26/1/2010 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (C.F. 01688960200), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308/2009 e 327/2009), del D. Lgs. 59/2005 e della L.R. 26/2007.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 28/1/2015, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, i cui contenuti si richiamano in toto (parere n. 501), per le seguenti motivazioni:

- 1) Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo la richiesta di sospensione del procedimento da parte del Proponente, a seguito del parere negativo della Provincia di Verona del 21.09.2010, non ha subito dal gennaio 2010 (data di presentazione dell'istanza di VIA 25 gennaio 2010 prot. n. 42141/45.07) alcun aggiornamento né per quanto riguarda il Quadro Programmatico, né per quanto riguarda il Quadro Ambientale. Non risultano, in particolare, aggiornamenti nei seguenti quadri:
 - a. Programmatico: verifica e aggiornamento della Pianificazione territoriale;
 - b. Ambientale: aggiornamento della valutazione con riferimento al mutato stato dell'ambiente (acqua e aria, in primis) e integrazione per le varie matrici con riferimento ai nuovi limiti e/o alla più recente normativa sopravvenuta in materia (es.: necessità di aggiornamento normativo per PM_{2,5} - limite introdotto da una direttiva UE del 2008, recepito nel D.Lgs. 155/2010 e con monitoraggio obbligatorio dal 2011).
- 2) Nello SIA non sono specificati i percorsi per i rifiuti con riferimento alla tipologia di conferimento, in-out, e conseguentemente valutati gli incrementi del traffico e gli effetti dello stesso sulla viabilità esistente.
- 3) Non sono stati stimati, con riferimento ai dati di cui al punto che precede e con l'utilizzo di idonea modellistica, l'incremento dell'inquinamento atmosferico e del rumore. Manca, infatti, la rappresentazione delle situazioni ante e post-operam e la conseguente indicazione dei valori effettivi di incremento assoluto e percentuale. Lo Studio analizzato si limita a inquadrare le variazioni secondo intervalli discreti di valori eccessivamente ampi e non precisa, inoltre, i dati di input utilizzati nella modellizzazione.



ALLEGATOB alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

pag. 2/8

- 4) Non sono state rappresentate le mappe di ricaduta complessiva degli inquinanti atmosferici (da traffico + sorgenti fisse) e le linee di isoconcentrazione almeno di NO_x, CO e PM fini (PM₁₀ e PM_{2,5}) – stima long term-, non evidenziando inoltre i confini dei Comuni più vicini; il tutto per le fasi ante e post operam e di cantiere.
- 5) Non sono state adeguatamente rappresentate le mappe acustiche (da traffico + sorgenti fisse), ante e post operam e per la fase di cantiere, con curve di isorumore lungo i percorsi di cui al punto 2.
- 6) Il proponente non ha motivato la scelta del solo Comune di Nogara come Comune interessato, escludendo invece Comuni vicini, quali ad es. Castel D’Ario (MN), a circa 1,6 km di distanza dal confine comunale e l’impianto, e Villimpenta (MN) a circa 2,5 km.
- 7) Per quanto riguarda il quadro progettuale, l’illustrazione delle “Linee di processo” (cfr. Relazione tecnico descrittiva) non consente, con sufficiente chiarezza, un riscontro delle operazioni indicate nella tabella Allegato 1 (pag. 48) cui verranno sottoposti i rifiuti; il proponente non ha chiarito quali CER saranno avviati alle linee di processo descritte a pag. 22 e seguenti della relazione tecnico descrittiva. Con riferimento alla sopra richiamata tabella Allegato 1, si rileva altresì che un consistente numero di operazioni indicate (cernita adeguamento volumetrico, lavaggio ecc.) non risultano coerenti con il codice operazione riportato di cui agli allegati B e C della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., né coerenti con le linee di processo descritte nella relazione richiamata.
- 8) Al fine di individuare le misure più idonee per la movimentazione, lo stoccaggio e il trattamento, sia ai fini ambientali, sia per assicurare condizioni di elevata sicurezza, non sono stati precisati per ogni specifico o gruppi di codici CER richiesti:
 - a. il quantitativo massimo che può essere trattato;
 - b. le attrezzature per ogni tipo di trattamento;
 - c. le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita ed i percorsi interni;
 - d. le modalità di verifica dell’efficacia del processo (ad esempio inertizzazione e soilwashing), monitoraggio e controllo ambientale;
 - e. le misure precauzionali (in particolare: nello stoccaggio di rifiuti pericolosi il rispetto delle norme che disciplinano le sostanze pericolose contenute)
 - f. l’effettivo riutilizzo e/o smaltimento dei rifiuti trattati;
 - g. il dimensionamento dei sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse;
 - h. la previsione di operazioni di mera miscelazione di rifiuti sia in deroga che non in deroga all’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., suddivisi per gruppi di miscelazione.
- 9) Non è stata fornita documentazione descrittiva dell’andamento delle portate del Fiume Osone interessato dallo scarico.
- 10) Non è stata fornito il nulla osta idraulico dell’Autorità competente (o del gestore o del proprietario) del corso d’acqua recettore per tutti gli scarichi previsti in progetto.
- 11) Non sono state adeguatamente analizzate le modalità operative per il rispetto dell’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.
- 12) Non è stato fornito un aggiornamento sui livelli di falda che permetta la valutazione delle possibili interazioni con l’opera in progetto.
- 13) Il PMC non è sufficientemente esaustivo, con particolare riferimento al dettaglio richiesto dal Documento Tecnico di Indirizzo previsto da ARPAV
- 14) Non è stato sviluppato nello SIA l’argomento “Salute pubblica” come previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 allegati I e II punto f).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale, hanno comunicato alla società Water & Soil Remediation S.r.l., con nota prot. n. 75947 del 23/2/2015, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016**

pag. 3/8

Con nota del 24/3/2015 (ricevuta con prot. n. 129151 del 26/3/2016) la società Water & Soil Remediation S.r.l., non condividendo le conclusioni della Commissione Via, ne chiedeva la revoca e l'assegnazione di un termine di 120 giorni al fine di integrare la documentazione presentata.

Con nota prot. n. 174252 del 24/4/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto, ribadendo quanto evidenziato dalla Commissione VIA in merito alla oggettiva carenza di alcuni aspetti fondamentali della documentazione progettuale presentata, conferma la validità della comunicazione effettuata il 23/2/2015 e le motivazioni ivi espresse, assegnando alla società proponente 60 giorni per la presentazione delle relative osservazioni.

La società Water & Soil Remediation S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni con nota del 18/6/2015, ricevuta con prot. n. 253994 del 19/6/2015.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 30/7/2015.

1. VALUTAZIONI SULLO SIA E SUL PROGETTO

Lo Studio d'Impatto Ambientale, dopo la richiesta di sospensione del procedimento da parte del Proponente a seguito del parere negativo della Provincia di VR del 21.09.2010, non ha subito dal gennaio 2010 - data di presentazione dell'istanza - alcun aggiornamento, né per quanto riguarda il Quadro Programmatico, né per quanto riguarda il Quadro Ambientale.

La Richiesta di riavvio (prot. n. 297943 de 11.07.2014) è stata accompagnata da una relazione di chiarimenti riguardante il Parere negativo espresso dalla Commissione V.I.A. della Provincia di Verona del 27 agosto 2010, acquisita agli atti della Regione Veneto, quale parere endoprocedimentale in data 21 ottobre 2010.

Per la redazione dello S.I.A. sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 1.1 Quadro di riferimento programmatico
- 1.2 Quadro di riferimento progettuale
- 1.3 Quadro di riferimento ambientale

1.1 Quadro di riferimento programmatico

Nello SIA e nelle Controdeduzioni alla comunicazione 10 bis sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Verona
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Verona
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti adottato con DGR n. 264 del 5 marzo 2013 dalla Giunta Regionale
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Sorgà
- Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera
- Piano di Tutela delle Acque
- Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Fissero – Tartaro – Canal Bianco (P.A.I.)
- Aree naturali protette.

1.2 Quadro di riferimento progettuale



ALLEGATO B alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

Il progetto propone la realizzazione di un centro di trattamento di rifiuti liquidi e solidi, in parte dichiarati come riciclabili, per consentire, dopo lavorazione, definita nelle relazioni "di disinquinamento", il recupero all'utilizzo industriale in particolare di matrici da destinare all'impiego come inerti.

Il proponente si prefigge, quindi, di adottare ex situ le tecnologie di propria conoscenza e sviluppate nel corso degli interventi di bonifica in situ su rifiuti contaminati prevalentemente da idrocarburi.

L'intervento ipotizza il trattamento in ambiente confinato di un rilevante numero di tipologie di rifiuti e di un altrettanto rilevante numero di CER, per un quantitativo previsto di 680.000 t/anno complessivo di rifiuti, dei quali 550.000 t/anno di natura solida e 130.000 t/anno di natura liquida.

Del quantitativo indicato nel progetto, 250.000 t/anno sono riconducibili a rifiuti pericolosi.

La superficie complessiva interessata dall'intervento è di circa 50.000 m², situata nella zona industriale di Bonferraro in Comune di Sorgà. Tale area viene a collocarsi in prossimità del confine tra le Province di Verona e Mantova; in tale area ricade certamente l'impatto del rilevante volume di traffico indotto dall'impianto e nel raggio di 7/8 km sono presenti almeno n. 6 Comuni, ugualmente distribuiti tra le due Province.

1.3 Quadro di riferimento ambientale

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, individua e valuta i possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti sia per la fase di realizzazione che per quella di gestione operativa.

Di seguito si riportano le matrici analizzate:

- *Atmosfera e clima*
- *Ambiente idrico*
- *Suolo e sottosuolo*
- *Flora e fauna, ecosistemi, paesaggio e patrimonio culturale*
- *Rumore e vibrazione*
- *Comunità umana*

2. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Dalle valutazioni effettuate dagli estensori dello Studio di Impatto Ambientale, anche in considerazione delle misure di mitigazione previste, risulta che gli impatti indotti dall'intervento proposto non sono risultati particolarmente rilevanti. Non sono emersi, a loro giudizio, elementi che ne impediscano la realizzazione o ne possano limitare in qualche modo la gestione.

3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria, né tra le zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto è il sito IT32100015 "Palude Pellegrina" che dista 3.950 metri dall'area di progetto.

Al progetto è allegata una "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti di Rete Natura 2000 più prossimi.



ALLEGATO B alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono stati considerati in sede di istruttoria i seguenti pareri ed osservazioni:

- Legambiente Verona (ricevuto con prot. n. 406013 del 26/7/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 428227 del 6/8/2010);
- Comitato Salvaguardia Salute Pubblica di Sorgà (ricevuto con prot. n. 427668 del 6/8/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 429913 del 9/8/2010);
- Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 506678 del 27/9/2010);
- Comune di Castelbelforte (ricevuto con prot. n. 527276 del 7/10/2010);
- Comune di Nogara (ricevuto con prot. n. 428327 del 13/10/2014).

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla predisposizione alla stesura del presente parere.

5. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'ambito del procedimento e successivamente al parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015, la Ditta proponente presentava con nota del 18/6/2015, ricevuta con prot. n. 253994 del 19/6/2015, un documento con il quale controdeduceva le motivazioni riportate nel citato parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015.

Le motivazioni espresse nel parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015 sono quelle citate in premessa del presente parere.

L'analisi delle motivazioni a riscontro, presentate dal Proponente, ha portato alle seguenti considerazioni da parte della Commissione V.I.A.:

- a) Il progetto sottoposto a valutazione non ha raggiunto in numerosi aspetti il grado di Definitivo, come meglio specificato nei punti successivi. Ai fini del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'art. 5 precisa che lo SIA integra il progetto definitivo (lett. i) e che tale progetto definitivo venga predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, comma 4, del codice di cui al D.Lgs. 163/2006 (lett. g). Il progetto deve quindi consistere in:
 - una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
 - in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
 - negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera;
 - nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
 - in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;
 - gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di chimico, condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
- b) Non viene fornito alcun dato aggiornato circa i livelli esistenti di PM₁₀ e PM_{2,5} rispetto alle analisi condotte nel 2010. Nella risposta si riporta solamente una stima di letteratura circa il rapporto % tra le PM₁₀ e le PM_{2,5}, concludendo che anche per le PM_{2,5}, non indagate nel 2010, il Progetto non comporta impatti significativi. Tale conoscenza è, invece, fondamentale per almeno due ragioni: 1) per conoscere il livello di inquinamento esistente ed ipotizzare, se a livelli contenuti, la possibilità di sviluppare la specifica attività prevista; 2) come base di calcolo cui aggiungere l'incremento stimato dallo sviluppo dei modelli di ricaduta applicati.



ALLEGATO B alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

- c) Nell'analisi del traffico non si tiene conto che le categorie veicolari presentano ognuna un fattore di emissione proprio, calcolato sulla base di una serie di variabili (per es. combustibile, immatricolazione, velocità, ecc.). Le tabelle riportate nello SIA si limitano ad una somma algebrica delle varie categorie e non viene esplicitato alcun criterio di equivalenza. A fronte della conoscenza delle caratteristiche del traffico (numero di veicoli, distribuzione in classi leggeri/pesanti, velocità medie di percorrenza, pendenza e larghezza della strada), la stima delle emissioni in aria dal trasporto stradale avrebbe dovuto essere ottenuta mediante opportuni programmi di calcolo, di utilizzo più comune. Per ottenere un quadro emissivo adeguato, avrebbe potuto essere utilizzata, ad esempio, la metodologia COPERT per la definizione delle emissioni dei vari inquinanti e, quindi, applicare dei modelli per le ricadute short/long term.
- d) Nel quadro progettuale non viene precisato quali rifiuti saranno sottoposti alle operazioni proposte e vengono indicate, per le stesse linee di processo, più operazioni sia di recupero che di smaltimento. Si ritiene pertanto insufficiente la descrizione dei rifiuti, atteso che è necessario individuare le specifiche tipologie di rifiuti che sono utilizzate per il recupero di materia (e devono essere indicate i riferimenti tecnici e normativi per la cessazione della qualifica di rifiuto cui si intende pervenire – R3, R4, R5) e altresì individuate quelle destinate alle operazioni di trattamento/pretrattamento per il successivo smaltimento. Ad esempio, la linea inertizzazione non precisa la finalità (ci si limita ad affermare “può risultare opportuno inviare alla linea S3 (inertizzazione) i rifiuti solidi e fangosi prodotti dalle altre linee (ad esempio S1 e S2) per rendere i rifiuti più adatti allo smaltimento finale”). Tenuto conto che sono indicate sia l'operazione R5 che D9 (tra le altre), non precisa le modalità con le quali si avviano determinati rifiuti a questa linea, in particolare sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, con particolare riferimento al profilo degli inquinanti che si intende stabilizzare, gli additivi previsti per le differenti stabilizzazioni previste, e quindi l'efficacia del trattamento in riferimento all'abbattimento di specifici – e non generici – contaminanti. Tali precisazioni sono necessarie al fine di dimostrare che tale trattamento non si configuri come mera diluizione.
- Analoghe considerazioni valgono anche per le altre linee.
- L'incoerenza tra le linee di processo e le operazioni individuate non viene sanata: restano indicate svariate operazioni per ogni linea, anche sostanzialmente differenti, in ragione della finalità, della tipologia di rifiuti che possono esservi sottoposti, del tipo di trattamento e dei rifiuti /EoW (end-of-waste) in uscita.
- Tutto ciò a conferma che il livello progettuale non sia da ritenersi definitivo.
- e) L'assenza di misure di portata del Fiume Osone – non disponibili in Consorzio di Bonifica e non effettuate dal Proponente - non permette di classificare lo scarico: corso d'acqua o su suolo e di conseguenza definire i limiti allo scarico.
- f) Il nulla osta idraulico per lo scarico nel Fiume Osone non è ancora stato richiesto.
- g) Non sono forniti chiarimenti circa il rispetto dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. Piano regionale di tutela delle acque). Per le Acque di prima pioggia, ad esempio, viene prevista una vasca di trattamento specifica per poi inviarle alla fognatura comunale, senza illustrare né la “vasca di trattamento specifica”, né il suo funzionamento.
- h) Non sono state fornite misure recenti della soggiacenza della falda, il Proponente rimanda a quelle eseguite nel 2009/2010. Considerata la violenza degli eventi naturali degli ultimi anni, sarebbe stato indispensabile fornire dei dati in merito.
- i) Nelle controdeduzioni non è stato tenuto conto del Piano Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale il 29 aprile 2015 e pubblicato sul BUR del Veneto il 1° giugno 2015. Nel Piano, la distanza minima di 150 metri (per questo tipo di impianti) viene prevista tra gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso). Il progetto non è conforme, anche se per una modesta porzione della zona M;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016**

- j) Il PMC, da presentare con l'istanza di AIA, deve essere redatto sulla base del modello ARPAV e deve contenere un proposta di monitoraggio per ogni matrice (parametri, frequenze, metodi, procedure, reportistiche) sulla quale ARPAV possa esprimere una valutazione e chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni. Esso, invece, non è sufficientemente esaustivo, con riferimento al dettaglio richiesto dal Documento Tecnico di Indirizzo previsto da ARPAV (Piano di Monitoraggio e controllo per Trattamento Rifiuti applicabile alla categoria 5 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come approvato dalla DGRV 242/10).

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta quasi sempre generica e propria più di un progetto preliminare (idea progettuale sulla quale sviluppare i passaggi successivi), che di un progetto definitivo; progetto che sviluppi l'impianto di recupero dimostrando l'effettivo dimensionamento e funzionamento delle linee di trattamento proposte.

Le controdeduzioni alle motivazioni 7) e 8) del parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015 sono del tutto generiche e semplicistiche, senza fornire i dati di processo carenti, evidenziati nelle motivazioni del suddetto parere, a dimostrazione che il livello progettuale presentato non è definitivo ma ancora preliminare.

Il lungo periodo di sospensione del procedimento, richiesto dal Proponente, è trascorso senza che lo stesso provvedesse alla revisione dei dati ambientali di supporto dell'analisi, dati che risultano ancora riferiti alla data di presentazione dell'istanza – Gennaio 2010.

Nelle controdeduzioni alle motivazioni del parere non favorevole, vengono più volte richiamati dal Proponente tali dati senza considerare la necessità di un loro aggiornamento.

Considerato che il periodo di tempo di 5 anni è il periodo superato il quale l'art. 26 del D. Lgs. 152/2006 impone la reiterazione della procedura di VIA per i progetti che non vengono realizzati entro tale scadenza, si può conseguentemente e coerentemente ritenere che tale periodo costituisca un criterio operativo di riferimento circa l'obsolescenza e la non attualità dei quadri di riferimento dello SIA.

Nel caso in oggetto, la richiesta di riavvio del procedimento da parte del Proponente è giunta a 4 anni e mezzo di distanza dalla redazione dello SIA (gennaio 2010 – luglio 2014), senza accompagnarla con uno screening di aggiornamento dei quadri ambientale e programmatico.

Le considerazioni svolte sopra si aggiungono al quadro delle gravi carenze progettuali, che si ritengono non superabili con una semplice richiesta di integrazioni, ma che necessitano di una nuova redazione approfondita dello SIA e del progetto Definitivo dell'impianto.

La relazione a riscontro della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, pur aggiornando il quadro programmatico, non contiene elementi di novità sufficienti e tali da portare a riconsiderare il parere negativo precedentemente formulato da questa Commissione, in quanto, come sopra puntualmente analizzato, il proponente si limita sostanzialmente a ribadire quanto già trasmesso nell'istanza, senza ulteriori approfondimenti tecnici significativi, per cui la progettazione non va oltre il livello del progetto preliminare, non adempiendo a quanto stabilito dalla normativa.

Per le ragioni esposte al presente punto 6) ed al precedente punto 5), il progetto presentato è da ritenere ambientalmente non compatibile.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini e l'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime ad unanimità dei presenti



ALLEGATO B alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni precedentemente evidenziate.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia